



Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

Modifica del [data]

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 2 sull'asilo dell'11 agosto 1999¹ è modificata come segue:

Art. 22 cpv. 1 secondo periodo, cpv. 5 e 6

¹ L'indennità globale media svizzera ammonta a 1573.39 franchi al mese e si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo nonché sulla proporzione di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione senza permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).

⁵ La quota parte per le spese di locazione è di 215.66 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 617.34 franchi, quella per le spese di assistenza è di 273.90 franchi e quella per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati è di 56.09 franchi. Le quote si basano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2017). La SEM adegua queste quote parte all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

⁶ La quota parte per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati si basa sul numero complessivo di richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione senza permesso di dimora, ossia 44 383 persone, e sul numero di minorenni non accompagnati tra queste persone, ossia 2283 persone (pari al 5,1 %; stato: 31 ott. 2017). La SEM adegua la quota parte all'evoluzione degli effettivi in base alla formula qui appresso alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente:

¹ RS 142.312

$$56.09 \text{ franchi} \times \frac{\text{quota parte di minorenni non accompagnati sul numero complessivo}}{5,1 \%}$$

Art. 26 cpv. 1 secondo periodo, cpv. 5 e 6

¹ L'indennità globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1480.44 franchi e si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo nonché sulla proporzione di minorenni non accompagnati rispetto al numero complessivo di richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione con permesso di dimora (stato: 31 ott. 2017).

⁵ La quota parte per le spese di locazione è di 314.00 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 827.80 franchi, quella per le spese di assistenza e amministrative è di 269.37 franchi e quella per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati è di 5.60 franchi. Le quote si basano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 100,9 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2017). La SEM adegua queste quote parte all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

⁶ La quota parte per le spese supplementari di alloggio e assistenza per i minorenni non accompagnati si basa sul numero complessivo di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione con permesso di dimora, ossia 27 891 persone, e sul numero di minorenni non accompagnati tra queste persone, ossia 138 persone (pari allo 0,5 %; stato: 31 ott. 2017). La SEM adegua la quota parte all'evoluzione degli effettivi in base alla formula qui appresso alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente:

$$5.60 \text{ franchi} \times \frac{\text{quota parte di minorenni non accompagnati sul numero complessivo}}{0,5 \%}$$

Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ All'entrata in vigore della presente modifica la SEM adegua gli importi contenuti nelle seguenti disposizioni allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo e alla quota di minorenni non accompagnati sul numero complessivo (stato: 31 ott. 2018): articolo 22 capoversi 1, 5 e 6 e articolo 26 capoversi 1, 5 e 6.

II

La presente ordinanza entra in vigore il [...].

[Data]

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr